

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2020-138 del 23/12/2020
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione del “Regolamento per la corresponsione degli onorari professionali dell’Avvocatura di Arpae Emilia-Romagna”.
Proposta	n. PDEL-2020-140 del 15/12/2020
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Castagneti Francesca

Questo giorno 23 (ventitré) dicembre 2020 (duemilaventi), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Approvazione del “Regolamento per la corresponsione degli onorari professionali dell’Avvocatura di Arpae Emilia-Romagna”.**

VISTE:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, recante riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che rinomina l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna, istituita con L.R. n. 44/1995, in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che a seguito del riassetto istituzionale disposto dalla sopracitata L.R. n. 13/2015 Arpae, quale nuovo centro di competenza interistituzionale a cui la Regione ha demandato l’esercizio di rilevanti funzioni in materia di ambiente, energia e demanio, ha acquisito altresì la competenza ad emanare atti espressione di funzioni di amministrazione attiva, e conseguentemente si trova a gestire il relativo contenzioso incardinato presso i vari Organi Giurisdizionali;
- che presso il Servizio della Direzione Generale di Arpae denominato Affari Istituzionali e Avvocatura, così come si evince dai documenti organizzativi dell’Agenzia, è collocata l’Avvocatura dell’Ente costituita da personale abilitato ad esercitare la professione forense ed iscritto all’Ordine degli Avvocati di appartenenza - Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici;

RICHIAMATO:

- l’art. 9 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2004, che contiene disposizioni relative ai compensi professionali liquidabili, oltre che dall’Avvocatura dello Stato, da tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 agli avvocati che siano dipendenti delle Amministrazioni medesime;

CONSIDERATO:

- che al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 9 D.L. n. 90/2014 si rende necessario approvare una specifica disciplina regolamentare per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati assegnati alla struttura della Direzione Generale deputata alla difesa in giudizio dell’Ente;

#### CONSIDERATO ALTRESI':

- che, poiché a decorrere dal 1° gennaio 2016 nell'ambito del contenzioso che ha riguardato l'Ente si sono registrate diverse pronunce di condanna della parte avversaria al pagamento delle spese legali, si rende opportuno prevedere che l'emananda disciplina regolamentare trovi applicazione, previo effettivo recupero dalle controparti degli importi in questione, anche per i compensi ad oggi non ancora liquidati all'Avvocatura e riferiti a tali pregressi provvedimenti giurisdizionali;
- che la disciplina regolamentare di cui sopra debba prevedere la corresponsione dei compensi professionali in questione nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli all'Agenzia con liquidazione delle spese di lite a carico della controparte soccombente;
- che Arpae si riserva in seguito di valutare la possibilità di corrispondere i compensi in questione anche nei casi di pronunce favorevoli con compensazione integrale delle spese di lite;

#### CONSIDERATO INFINE:

- che i compensi professionali erogati ai dipendenti avvocati del comparto non si compensano con i premi correlati alla performance organizzativa e individuale, mentre i compensi erogati agli avvocati dirigenti dovranno essere decurtati dell'importo corrispondente alla retribuzione annuale di risultato;
- che alla liquidazione dei compensi si provvederà semestralmente. Con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia si approva il resoconto delle cause per le quali occorre procedere al pagamento e, con riferimento a ciascun lavoratore, la relativa quantificazione; con successiva determinazione della Responsabile del Servizio Risorse Umane si dispone la liquidazione dei compensi spettanti;

#### RITENUTO PERTANTO:

- di approvare il documento "Regolamento per la corresponsione degli onorari professionali dell'Avvocatura di Arpae Emilia-Romagna", allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

#### DATO ATTO:

- che sulla bozza del Regolamento in questione è stata fornita informazione preventiva alle OO.SS. e alle RSU aziendali;

#### SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, che ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

#### ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- che Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Francesca Castagneti, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Gestione Rapporto di Lavoro;

#### DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per la corresponsione degli onorari professionali dell'Avvocatura di Arpa Emilia-Romagna”, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il suddetto Regolamento entri in vigore dalla data di adozione della presente deliberazione, e che trovi applicazione, previo effettivo recupero dalle controparti dei relativi importi, anche per i compensi ad oggi non ancora liquidati all'Avvocatura e riferiti a provvedimenti giurisdizionali pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE  
DEGLI ONORARI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATURA  
DI ARPAE EMILIA-ROMAGNA**

PREMESSO:

- che, con la L.R. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, ARPAE, a far data dal 1 gennaio 2016, esercita per conto della Regione Emilia-Romagna le funzioni amministrative in materia ambientale ed energetica precedentemente attribuite alle Province ed alla Regione stessa;
- che, per effetto del nuovo assetto di competenze di cui al predetto alinea, a partire dal 1 gennaio 2016 l'Agenzia ha assunto anche il compito di difendere in giudizio la legittimità dei provvedimenti espressione delle funzioni di amministrazione attiva gestite a seguito della citata riforma regionale;
- che l'allocatione delle competenze delineata dalla L.R. n. 13/2015 ha determinato un significativo implemento delle funzioni di gestione del contenzioso in favore dell'Agenzia;

VISTI:

- a) l'art 9 del D.L. n. 90/2014, così come convertito ex L. n. 114/2014, che ha introdotto la disciplina di "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti pubblici";
- b) l'art. 81, comma 4, lett. d) del CCNL Comparto Sanità - Periodo 2016-2018, che stabilisce che il fondo premialità e fasce può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno, delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui quelle dell'art. 9 del D.L. 90/2014 sopra richiamato;
- c) l'orientamento espresso con Deliberazione n. 51/2011 dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo secondo il quale i compensi in favore dell'avvocato derivanti da condanna alle spese della controparte costituiscono risorse che alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione;

POSTO:

- che, relativamente alla misura del relativo ammontare, l'art. 9 del D.L. n. 90/2014 conv. in

L. n. 114/2014 individua, per quanto rileva in questa sede, i seguenti limiti:

- 1) il limite retributivo individuale generale, di cui all'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- 2) il limite retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno nell'anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, determinato dal trattamento economico fondamentale ed accessorio, da percepirsi nello stesso anno.

RITENUTO:

- che le specificazioni innanzi effettuate, forniscono criteri e parametri interpretativi cui attenersi ai fini della conseguente applicazione della disciplina e delle previsioni che seguono;

#### TANTO PREMesso E CONSIDERATO

si approva la seguente regolamentazione della quale le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente Regolamento è redatto in adesione ed ottemperanza alle fonti di seguito indicate:

- Legge 31/12/2012 n. 247 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della Professione forense".
- Legge 1/8/2014 n. 114 di "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
- Decreto Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 di approvazione del "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

#### **ART. 1**

#### **AVVOCATURA**

L'Avvocatura di Arpae Emilia-Romagna è costituita esclusivamente da personale abilitato ad esercitare la professione forense e regolarmente iscritto all'Ordine degli Avvocati di appartenenza - Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici e provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Agenzia secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

In particolare, l'Avvocatura assicura e provvede alla gestione del contenzioso, sia attivo sia passivo, mediante la rappresentanza, assistenza e difesa di Arpae nei giudizi in cui essa è parte, innanzi alle Autorità Giurisdizionali, alle Camere e Commissioni Arbitrali e agli Organismi di mediazione obbligatoria, nelle materie previste dall'art 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.

In base a quanto previsto dai documenti organizzativi di Arpae (vedasi da ultimo la D.D.G. n. 103 del 30/09/2020) l'Avvocatura è collocata all'interno del Servizio in staff al Direttore Generale denominato "Affari Istituzionali e Avvocatura", al cui Dirigente risponde.

L'Agenzia riconosce la specificità dell'attività svolta dall'Avvocatura in quanto caratterizzata da autonomia, professionalità e competenza.

## **ART. 2**

### **ASSEGNAZIONE DELLE VERTENZE**

L'assegnazione delle singole vertenze agli avvocati interni avviene, da parte del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura, in ragione delle competenze e conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro, dell'eventuale trattazione di precedenti relativi alla medesima tematica, favorendo la parità di trattamento.

La costituzione in giudizio dell'Agenzia tramite uno o più avvocati dell'Avvocatura avviene previo conferimento di procura *ad litem* mediante Delibera del Direttore Generale.

## **ART. 3**

### **CASI DI RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI**

Fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti indicati nelle premesse al presente atto, agli avvocati spettano i compensi professionali per lo svolgimento dell'attività difensiva svolta, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, nonché delle disposizioni dell'art 9 del D.L. n. 90/2014 nel seguente caso:

- pronunce giudiziarie favorevoli all'Agenzia con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente.

Per pronunce giudiziarie debbono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena e sommaria pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (giudici civile, amministrativo, penale, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a

definire la controversia in via provvisoria o definitiva. Sono da considerarsi favorevoli sia le decisioni che pronunciano sul merito della controversia sia quelle che si esprimono soltanto sul rito, tra le quali si richiamano, a titolo esemplificativo, quelle che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità e/o irricevibilità del ricorso, la cessazione della materia del contendere, la mancata comparizione delle parti all'udienza per definizione stragiudiziale della causa.

#### **ART. 4**

##### **CRITERI DI RIPARTO**

Tenuto conto di quanto previsto nell'art 2 del presente Regolamento in relazione alle modalità di distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di evitare che la ripartizione degli stessi, seppur motivata da ragioni di specificità delle competenze, possa determinare sproporzioni di valore delle cause gestite dai singoli componenti dell'Avvocatura, si stabiliscono ed adottano i parametri di riparto appresso indicati.

I compensi professionali derivanti dalle pronunce richiamate al precedente art. 3, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché dell'IRAP, sono ripartiti tra gli avvocati individuati sulla base dei criteri di cui all'art. 2 secondo i seguenti parametri:

- il 30% a favore dell'avvocato che ha provveduto all'istruzione e alla redazione degli atti relativi alla pratica, in base all'effettivo apporto professionale prestato;
- il 70% a tutti gli altri avvocati. Nel caso in cui, per effetto del numero degli avvocati in servizio, il compenso dell'avvocato che ha provveduto alla pratica risulti inferiore ai compensi spettanti agli altri avvocati, la percentuale del 30% viene elevata di una percentuale pari al 5%, da ripetere fino al superamento dei compensi degli altri avvocati.

Le spese e competenze legali recuperate nei confronti delle parti soccombenti, corrispondenti all'importo delle spese di lite comprensive della voce tariffaria delle cosiddette spese generali, sono ripartite, detratte le "spese vive" (eventuali Contributo Unificato, spese di notifica, bolli per diritti, spese di registrazione) secondo i criteri di seguito indicati:

- il 5% delle spese generali in favore dell'Agenzia a copertura delle spese forfettarie;
- il restante 95% in favore dell'Avvocatura.

Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un



mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura ed abbiano partecipato all'impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi ed alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura.

Non costituisce associazione alla difesa l'incarico rilasciato ad uno o più avvocati esterni per esigenze di mera domiciliatura della causa o mera presenza in udienza.

La liquidazione dei compensi è disposta semestralmente. Con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia si approva il resoconto delle cause per le quali occorre procedere al pagamento e, con riferimento a ciascun lavoratore, la relativa quantificazione; con successiva determinazione della Responsabile del Servizio Risorse Umane si dispone la liquidazione dei compensi spettanti.

Costituisce presupposto per la liquidazione dei relativi compensi all'Avvocatura l'effettivo recupero da parte di Arpae degli importi ai quali la controparte è stata condannata al pagamento.

## **ART. 5**

### **QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI**

Per la quantificazione dei compensi spettanti all'Avvocatura si fa esclusivo riferimento a quanto indicato nel provvedimento del Giudice.

## **ART. 6**

### **DISPOSIZIONI FINALI E DECORRENZA**

I compensi professionali erogati al personale del comparto, anche titolare di incarichi di funzione, ai sensi del presente Regolamento non si compensano con i premi correlati alla performance organizzativa e individuale. I compensi professionali erogati con il presente Regolamento al Dirigente del Servizio Affari Istituzionale e Avvocatura sono decurtati dell'importo corrispondente alla retribuzione annuale di risultato spettante al Dirigente medesimo.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e trova applicazione anche per i compensi non ancora liquidati a tale data.

N. proposta: PDEL-2020-140 del 15/12/2020

**Centro di Responsabilità: Direzione Generale**

**OGGETTO: Direzione Generale. Approvazione del “Regolamento per la corresponsione degli onorari professionali dell’Avvocatura di Arpa Emilia-Romagna”.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 22/12/2020

Il Dirigente

---